

FORME CONCRETE DI ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE COME REQUISITO DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA PUBBLICI E PRIVATI

- Nidi d'Infanzia, intesi nelle diverse modalità organizzative quali Micronidi, Nidi part-time, tempo lungo, Sezioni di Nido aggregate ad altri Servizi Educativi o Scolastici dette anche “Sezioni Primavera”;
- Servizi Integrativi al nido: Spazio Bambini, Servizi Domiciliari, Centro per Bambini e Famiglie (CBF), Servizi Sperimentali (CBF e Servizi Sperimentali sono connotati da una specifica progettazione pedagogica, orientata anche alla continuità educativa 0-6 anni);
- Servizi Ricreativi: si tratta di Servizi che hanno finalità puramente ricreative e si rivolgono a bambini dai 3 ai 36 mesi, che ne fruiscono occasionalmente e dunque esclusivamente soggetti alle vigenti norme relative alla sicurezza e alla salute;

In base all'art. 6, comma 2, della Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 avente ad oggetto “Servizi Educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R n. 1 del 10 gennaio 2000”, l'iscrizione e la frequenza ai Servizi Educativi e Ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia è condizionata all'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.

A partire dall'anno educativo 2017-2018 per l'iscrizione e comunque per la frequenza dei bambini ai Servizi Educativi e Ricreativi, pubblici e privati, al momento della domanda di ammissione il genitore si impegna a sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente e a presentare direttamente al Titolare/Gestore il certificato vaccinale oppure ad autorizzare il Titolare/Gestore ad acquisire l'idoneità alla frequenza direttamente presso l'Azienda USL di competenza.

Qualora non sia prevista nuova domanda di iscrizione (ad esempio bambini già iscritti in anno precedente) il genitore si impegna, sottoscrivendo apposito modulo, a sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente e a presentare direttamente al Titolare/Gestore il certificato vaccinale oppure ad autorizzare il Titolare/Gestore ad acquisire l'idoneità alla frequenza direttamente presso l'Azienda USL di competenza.

Il calendario vaccinale sia nazionale che regionale, prevede la prima dose al terzo mese, la seconda dose al quinto mese e la terza dose all'undicesimo mese di vita del bambino.

L'idoneità per l'iscrizione e per la frequenza ai Servizi oggetto del presente atto, tenuto conto delle problematiche che possono ritardare l'effettuazione del calendario vaccinale sopra richiamato, si valuta in base ai seguenti elementi:

a) per tutti i vaccini obbligatori sono necessarie:

- 1 dose per chi accede alla collettività fino ai 6 mesi
- 2 dosi per chi accede alla collettività fino ai 12 mesi
- 3 dosi per chi accede alla collettività fino ai 18 mesi;

b) se il ciclo vaccinale è completato (tre dosi) i Servizi Vaccinali delle Aziende USL rilasciano un certificato di vaccinazione a tutti i bambini dopo l'effettuazione delle tre dosi delle vaccinazioni obbligatorie riportando in calce la dicitura "Le dosi vaccinali effettuate ottemperano a quanto previsto dalla L.R. n. 19 del 25/11/2016 per l'accesso ai Servizi per la prima infanzia" e sarà valido per tutti e tre gli anni;

c) i bambini che si iscrivono al 2° e 3° anno e che non sono mai stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie dovranno iniziare il ciclo vaccinale ed effettuare almeno le prime due dosi di ciascuna vaccinazione obbligatoria prima di accedere al Servizio. Inoltre, dovranno completare il ciclo vaccinale (terza dose) prima della eventuale iscrizione all'anno successivo;

d) anche i bambini che già stanno frequentando i Servizi oggetto del presente atto e che vengono eventualmente ammessi automaticamente agli anni successivi dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie secondo lo schema sopra riportato. Anche in questo caso l'ammissione/frequenza all'anno successivo non sarà possibile senza presentazione del certificato vaccinale (o consegnato dal genitore o acquisito direttamente dal Titolare/Gestore del Servizio presso l'Azienda USL di competenza);

Il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, competente a livello regionale per la programmazione delle strategie vaccinali e per la sorveglianza delle malattie infettive, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di Servizi per la prima infanzia, provvederà ad effettuare un monitoraggio dell'applicazione della norma in questione al fine di individuare eventuali criticità, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni che, tra l'altro, possono essere Titolari e Gestori di Servizi, concedono l'autorizzazione al funzionamento ai Servizi Educativi per la prima infanzia, rilasciano la SCIA ai Servizi Ricreativi ed esercitano la vigilanza e il controllo sui Servizi per l'Infanzia.

Testo a cura di:

Dott.ssa Licia VASTA

Coordinatrice Pedagogica del Nido d'Infanzia di Bondeno